

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Euro-African Partnership for Decentralized Governance - Onlus", in sigla "Associazione EUAP – Onlus".

L'Associazione ha sede legale in Firenze in viale Giovine Italia, 17 presso la sede di ANCI Toscana.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in Italia e all'estero per svolgere in via accessoria e strumentale attività di promozione e sviluppo della rete di relazioni nazionali e internazionali.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione, ai sensi del dlgs. 460/97, persegue esclusive finalità di solidarietà sociale nell'ambito della cooperazione internazionale ed ha lo scopo di:

- sostenere i processi di decentramento e di autogoverno locale nel continente africano per contribuire ai processi di sviluppo sostenibile locale, al rafforzamento del buon governo, della democrazia e della pace;
- favorire la costruzione e lo sviluppo di partenariati tra istituzioni regionali e locali europee ed africane;
- promuovere lo sviluppo del dibattito su strategie e modelli di decentramento;
- promuovere e favorire le relazioni con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali nell'ambito della cooperazione decentrata.

Nel perseguimento dei propri scopi l'Associazione intende procedere in continuità con l'attività del progetto UNDESA, denominato Euro African Partnership for Decentralized Governance, promosso nel 2005 dal Consiglio Regionale della Toscana, dalla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE) e dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA). Il progetto ha operato per sostenere il processo di decentramento e di autogoverno locale in Africa attraverso lo sviluppo della rete dei partenariati tra istituzioni locali e regionali italiane e africane.

Il lavoro della Associazione si ispirerà a principi e direttrici indicati dai grandi Vertici mondiali delle Nazioni Unite, alle politiche dell'Unione Europea sulla cooperazione internazionale e agli indirizzi e orientamenti che emergono dalle organizzazioni nazionali e internazionali degli Enti Locali.

L'insieme di know-how, materiale, esperienze e conoscenze sviluppate nell'ambito del progetto UNDESA "Euro-African Partnership" saranno devolute a titolo gratuito all'Associazione EUAP.

Articolo 3 – Soci

Possono essere soci le Istituzioni Locali e Regionali, le loro associazioni e consorzi e le loro organizzazioni rappresentative europee ed africane.

I soci si riconoscono nel presente Statuto e si impegnano ad osservarne le regole. Tutti i soci partecipano all'assemblea con diritto di voto.

Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio di Amministrazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4.

Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso e per esclusione.

Il socio può recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha efficacia dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla predetta comunicazione.

I soci si considerano esclusi di diritto per mancato pagamento, entro il 30 giugno, della quota annuale.

d'iscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare l'esclusione dei soci per i seguenti motivi:

- inosservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- assunzione di comportamenti lesivi dell'Associazione ovvero contrastanti con gli scopi dell'Associazione stessa.

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione da effettuarsi mediante lettera raccomandata a/r o PEC, il socio può proporre ricorso all'Assemblea avverso il provvedimento di esclusione, mediante comunicazione scritta al Presidente; il giudizio dell'Assemblea è insindacabile.

In ogni caso la quota è intrasmissibile e non rivalutabile e non può in nessun caso essere rimborsata

Articolo 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività:

- a) ideazione, promozione e progettazione di attività di cooperazione internazionale anche per conto di terzi;
- b) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative;
- c) promozione di mostre, eventi e di altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate anche realizzate nei paesi in cui vengono svolte le attività di cooperazione;
- d) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
- e) realizzazione di attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione;
- f) istituzione di premi e borse di studio;
- g) raccolta di fondi, sovvenzioni e finanziamenti;
- h) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.

Essa potrà inoltre, osservate le norme statutarie dei soci, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza dell'Associazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.

L'Associazione potrà altresì:

- a) compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) partecipare o concorrere alla costituzione di enti e istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di scopi analoghi a quelli statuari;
- c) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;
- d) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- f) gestire e provvedere alla manutenzione in via ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori;
- g) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- h) partecipare a bandi, gare, *calls for proposal* emanati dalle istituzioni internazionali, nazionali, da enti pubblici e privati;
- i) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.

Articolo 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e per definizione variabile.

Esso è costituito:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- c) dai fondi di riserva comunque costituiti;
- d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Articolo 7 – Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza e di sana amministrazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

In ogni caso gli organi della Associazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato o delle maggiori entrate accertate con delibera del Consiglio di Amministrazione in corso d'esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori, non danno diritto a compenso. Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in forma scritta dal Presidente (e comunque, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri) con preavviso di almeno quindici giorni.

Il Consiglio è costituito da un numero variabile di membri con un minimo di cinque, ed un massimo di quindici, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di candidati presentate almeno sette giorni prima dell'adunanza, nel rispetto dell'apposito regolamento definito dalla stessa Assemblea dei soci. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il mandato del

Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo, da parte dell'Assemblea dei soci.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Consiglio provvede alla sostituzione chiamando in ordine i primi candidati non eletti in base alle liste presentate o, in caso non vi siano nominativi, convoca l'Assemblea per la sostituzione. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Associazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.

In particolare provvede:

- a) alla nomina tra i componenti del Presidente e di uno o due vice Presidenti . La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano.
- b) alla predisposizione della bozza del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;
- c) alla predisposizione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione dell'Associazione.
- d) alla predisposizione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
- e) all'accettazione di nuovi Soci;
- f) alla determinazione delle quote annuali dovute dai Soci e alle modalità di tale adempimento;
- g) alla nomina del Comitato Consultivo;
- h) alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in enti, organismi o istituzioni;
- i) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- j) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- k) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;
- l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- m) al conferimento di incarichi professionali;
- n) alla nomina di procuratori;
- o) alla approvazione dei regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- p) alla disciplina, alla nomina, alla composizione e revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- q) alla nomina del segretario.

Articolo 11. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in forma scritta dal Presidente, che procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno quattro volte all'anno.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax, PEC o e-mail, spedita ai consiglieri almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax, PEC o e-mail spedito almeno cinque giorni prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il

materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Articolo 12 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze. Il Presidente esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione; promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private.

Il Presidente adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone a ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione degli atti e comunque entro i trenta giorni successivi.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione più anziano o dall'altro Vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Articolo 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e si riunisce almeno due volte all'anno o ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione decida di convocarla. L'Assemblea viene convocata anche su richiesta di almeno il venti per cento dei soci.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax, PEC o e-mail, spedita ai soci almeno trenta giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax, PEC o e-mail spedito almeno dieci giorni prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati

In tale sede, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 9 viene effettuata la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Compito dell'Assemblea è l'approvazione dei documenti programmatici annuale e triennale, del bilancio preventivo e consuntivo, delle modifiche statutarie, della delibera di scioglimento dell'Associazione e in generale di deliberare su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la maggioranza di un terzo.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il quorum costitutivo della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione le deliberazioni saranno validamente assunte indipendentemente dal numero dei presenti.

Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 14 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Associazione e redigono annualmente una relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Ai componenti del Collegio spetta oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della natura di Ente non di lucro della Associazione.

I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

Articolo 15 – Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo è un organo consultivo della Associazione nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza nei settori di interesse della Associazione, anche in virtù di ruoli ricoperti in enti pubblici e privati.

Il Comitato Consultivo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente fra i suoi membri.

Il Comitato Consultivo esprime pareri preventivi al Consiglio di Amministrazione sui programmi annuali e pluriennali della Associazione nonché ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente della Associazione, che partecipa di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le riunioni del Comitato Consultivo.

Il Comitato Consultivo si riunisce, a seguito di convocazione del suo Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Comitato Consultivo restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, e possono essere riconfermati.

Ai membri del Comitato Consultivo può spettare, il rimborso delle spese, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue sentita l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L.23/12/96, n.662.

I beni conferiti in uso dai Soci ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

Articolo 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le norme di cui al Capo II del codice civile e le altre norme vigenti in materia.

Articolo 18 – Prima nomina organi statutari

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.